

IX RAPPORTO SULL' ATTIVITÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLA REGIONE LAZIO 2013 ( X legislatura)



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IX RAPPORTO SULL' ATTIVITÀ  
LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE  
DELLA REGIONE LAZIO  
2013  
(X legislatura)

Servizio Giuridico, Istituzionale



*Consiglio regionale del Lazio*

**IX RAPPORTO  
SULL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E  
REGOLAMENTARE  
DELLA REGIONE LAZIO 2013  
(*X legislatura*)**

*La presente pubblicazione è stata redatta dal Servizio Giuridico,  
Istituzionale del Consiglio regionale del Lazio*

**Supervisione**

Avv. Costantino Vespasiano

**A cura di**

Dott. Francesco Drago

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

**Redazione:**

Dott.ssa Giovanna M. Bonanno

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott. F. Caschera

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Cristiana Giordano

Dott.ssa Ida Maietta

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott. Luca Sabellico

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

**Elaborazione grafica**

Dott. Alessio Natale

## PREFAZIONE

Il Rapporto 2013 della legislazione fotografa l'avvio della X legislatura della Regione Lazio: un nuovo Presidente della Regione, una nuova Giunta, un nuovo Consiglio regionale.

Un inizio di legislatura quello che va da marzo a dicembre 2013, che ha visto l'approvazione di provvedimenti importanti e improcrastinabili, dettati anche dalla necessità di adeguamento alla disciplina nazionale. Ciò ha portato ad un alleggerimento delle strutture di *governance* e ad una riduzione drastica dei costi della politica. Un lavoro che era solo agli inizi e che è proseguito nel 2014.

Il 2013 ha visto anche il varo di due modifiche statutarie con le quali la Regione ha adeguato il numero dei consiglieri e degli assessori regionali ai limiti imposti dal legislatore statale.

Inoltre va rilevata l'assenza di impugnative da parte del Governo, a dimostrazione della buona qualità delle leggi licenziate dal Consiglio regionale ma, soprattutto, indice della loro scrupolosa rispondenza ai canoni costituzionali di riparto delle competenze fra Stato e Regioni.

Un merito che certamente è da ascrivere al legislatore regionale che consegue il risultato politico nell'alveo delle proprie competenze senza ledere quelle dello Stato, ma non meno agli uffici che prestano assistenza all'attività della Giunta, delle commissioni e dell'Aula ai quali va il mio personale ringraziamento per la positiva reattività con la quale hanno risposto al nuovo verso amministrativo impresso in questi mesi di inizio legislatura.

**Daniele Leodori**

Presidente del Consiglio regionale

## PREMESSA

Il Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio costituisce un oramai consolidato strumento di trasparenza sull'attività normativa regionale che, attraverso la rilevazione oggettiva di una pluralità di dati e la loro classificazione sulla base di parametri e indicatori standardizzati, favorisce la conoscenza del processo legislativo e di quello regolamentare, agevolando la comprensione delle connesse dinamiche politico-istituzionali.

L'intento è quello di verificare l'andamento del processo normativo regionale, analizzando in chiave comparativa, talvolta anche rispetto agli anni precedenti, gli elementi rilevati nel periodo preso in esame.

Il IX Rapporto segna il periodo iniziale della X legislatura che, come noto, è iniziata nel marzo del 2013 e prende in esame la produzione normativa regionale, legislativa e regolamentare fino al mese di dicembre dello stesso anno.

Riprendendo l'impostazioni delle precedenti edizioni, si è privilegiato dal punto di vista metodologico, un tipo di analisi che, insieme all'illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi, potesse

offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi di lettura sulle informazioni riportate; da un punto di vista strutturale, è stata riprodotta la distinzione tra la prima parte, dedicata alla produzione legislativa, e la seconda, riguardante la produzione regolamentare.

Particolare attenzione è stata rivolta all'esame dei profili concernenti il volume complessivo della produzione legislativa e regolamentare, l'esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi e dei regolamenti e la loro estensione ed articolazione testuale.

La classificazione di leggi e regolamenti è svolta secondo criteri quanto più aderenti a quelli generalmente adottati nei più recenti rapporti sulla legislazione e, pertanto, distingue le fonti regionali in base al tipo di potestà esercitata, agli ambiti materiali interessati, alla rispettiva tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione, nonché di norme di attuazione di altre fonti regionali, dell'Unione europea e statali.

Un'ampia parte del Rapporto affronta i profili sostanziali delle leggi e dei regolamenti e fornisce una descrizione sintetica dei rispettivi contenuti che, per comodità di lettura, sono come sempre aggregati per materia e per macrosettore.

Infine, si fa presente che nel periodo in esame non vi sono stati provvedimenti regionali o statali impugnati, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione, pertanto nel capitolo sul contenzioso costituzionale di interesse regionale, contenuto anche nei precedenti Rapporti, non è stato riportato alcun dato.

**Avv. Costantino Vespasiano**

(Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale)



PREFAZIONE.....	3
PREMESSA.....	5
PARTE PRIMA	
L'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE .....	12
Capitolo Primo	
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale.....	13
1. La produzione legislativa.....	13
2. L'iniziativa legislativa .....	17
2.1 L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate .....	17
2.2 Dati complessivi sull'iniziativa legislativa.....	21
3. La durata dell'iter legislativo .....	23
4. La dimensione delle leggi regionali .....	28
Capitolo Secondo	
La classificazione della produzione legislativa regionale .....	29
1. La fonte giuridica della potestà legislativa .....	29
2. Gli ambiti materiali delle leggi .....	31
3. La tipologia normativa.....	36
4. La tecnica redazionale .....	39
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo .....	41
6. Leggi statutarie e la legislazione di attuazione dello Statuto.....	42
7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea.....	43
8. L'attuazione delle leggi regionali.....	44

Capitolo Terzo	
I profili sostanziali delle leggi regionali.....	45
1. Leggi regionali promulgate nel 2013 .....	45
1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale	
Macrosettore A .....	45
1.1.1 Leggi regionali in materia di organi della Regione.....	45
1.1.2 Leggi regionali in materia di sistema di elezione.....	45
1.1.3 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione .....	46
1.1.4 Leggi regionali in materia di organi della Regione, personale e amministrazione .....	48
1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B.....	53
1.2.1 Leggi regionali in materia di professioni.....	53
1.2.2 Leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati .....	54
1.2.3 Leggi regionali in materia di turismo .....	54
1.3 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti i servizi alla persona e alla comunità - Macrosettore D.....	56
1.3.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute e servizi sociali.....	56
1.3.2 Leggi regionali in materia di beni e attività culturali .....	57
1.3.3 Leggi regionali in materia di spettacolo .....	58
1.4 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale	
Macrosettore E.....	60
1.4.1 Leggi regionali in materia di bilancio .....	60
Capitolo Quarto	
Il contenzioso costituzionale .....	66
PARTE SECONDA	
L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE REGIONALE .....	67

Capitolo Primo	
Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale.....	68
Capitolo Secondo	
I profili sostanziali dei regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale nel 2013...	75
1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali .....	75
1.1 I regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale –Macrosettore A ..	75
1.1.1 Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione .....	75
1.1.2 Regolamenti regionali in materia di organi della Regione .....	84
1.1.3 Regolamenti regionali in materia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare .....	85
1.2 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B .....	86
1.2.1 Regolamenti regionali in materia di turismo .....	86
1.2.2 Regolamenti regionali in materia di agricoltura.....	86
1.3 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità – Macrosettore D .....	89
1.3.1 Regolamenti regionali in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata .....	89
APPENDICE .....	91
ALLEGATO 1 .....	92
Elenco delle leggi regionali del 2013 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa .....	92
Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2013 .....	93
ALLEGATO 2 .....	94
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base al tipo di potestà legislativa.....	94

ALLEGATO 3 .....	96
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza.....	96
ALLEGATO 4 .....	98
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base alla tipologia normativa.....	98
ALLEGATO 5 .....	100
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base alla tecnica redazionale .....	100
ALLEGATO 6 .....	102
Legge statutaria.....	102
ALLEGATO 7 .....	103
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2013 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza.....	103
ALLEGATO 8 .....	106
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2013 e delle relative leggi di previsione...	106

## **PARTE PRIMA**

# **L'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE**

# Capitolo Primo

## Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale

### 1. La produzione legislativa

Nel periodo marzo-dicembre del 2013, periodo d'inizio della X legislatura, sono state promulgate 15 leggi regionali, di cui una statutaria di modifica dello Statuto (legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1).

Tale dato, se raffrontato con quello relativo al periodo d'inizio della IX legislatura (maggio-dicembre 2010, con 7 leggi), mostra un evidente aumento del numero delle leggi approvate.

Aumento ancor più marcato se il medesimo dato si raffronta con quello d'inizio dell'VIII legislatura (maggio – dicembre 2005), nel corso del quale la produzione legislativa è stata pari a 4 leggi.


Ciò detto, va comunque registrata una generale diminuzione del numero delle leggi nel corso dell'ultimo quinquennio (2009-2013) dovuta ad alcuni fattori che hanno caratterizzato i medesimi anni.

In particolare, nel 2009 lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, dovuto alle dimissioni del Presidente della Regione, ha circoscritto l'attività legislativa del Consiglio regionale all'approvazione dei soli atti indifferibili ed urgenti, determinando l'approvazione di un numero inferiore di leggi rispetto a quanto l'Assemblea avrebbe fatto se avesse potuto esercitare integralmente le proprie attribuzioni; nel 2010 l'inizio della IX legislatura ha comportato una diminuzione di leggi, per certi versi

fisiologica; nel 2012, infine, si è verificato di nuovo lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale che ha limitato i poteri dell'Assemblea come nel 2009.

Inoltre, a seguito della tornata elettorale del febbraio 2013 conseguente alle dimissioni sopra ricordate, l'insediamento del Consiglio regionale è avvenuto in data 23 marzo 2013 e ciò ha inevitabilmente ritardato l'avvio dell'attività legislativa del Consiglio.


Il fenomeno della tendenziale diminuzione del numero delle leggi è particolarmente visibile nel lungo periodo (decennio 2004-2013) ove si registra, in generale, una tendenziale diminuzione della produzione legislativa.



**Figura 1** Produzione legislativa dal 2004 al 2013

Inoltre tale dato, se raffrontato con quello relativo al decennio precedente (1994-2003), risulta notevolmente inferiore, come illustrato in figura 2. Infatti, il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 1994 e il 2003 è pari a 485 , con una media annuale di 48,5 leggi; mentre tra il 2004

e il 2013 il totale delle leggi è meno della metà del decennio precedente, attestandosi a quota 220, per una media annuale pari a 22.




**Figura 2** Produzione legislativa negli ultimi due decenni

Tale dato può essere letto anche in connessione con il mutato assetto della forma di governo regionale che, a partire dalle consultazioni elettorali del 2000, ha visto l'elezione diretta del Presidente della Regione ed un rafforzamento dell'organo esecutivo a scapito dell'organo legislativo. Ciò ha portato, tra l'altro, ad un consolidamento della potestà regolamentare nel momento in cui questa è passata in capo alla Giunta.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 1994-2003 con quella del decennio 2004-2013, si osserva che ai 24 regolamenti approvati nel primo decennio se ne contrappongono ben 154 nel secondo periodo (più del sestuplo).





**Figura 3** *Produzione regolamentare negli ultimi due decenni*

## 2. L'iniziativa legislativa

### 2.1 L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate

I dati rappresentati nella tabella 1 mostrano il titolare dell'iniziativa delle leggi promulgate nel corso del 2013, distinguendo tra quelle di Giunta, e consiliari. Inoltre, le leggi d'iniziativa consiliare sono ripartite al loro interno tra quelle appartenenti a gruppi di maggioranza e quelle facenti capo a gruppi di opposizione.


Iniziativa	2013
Giunta	10
Consiglieri regionali	5
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	3
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	0
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione</i>	2
Giunta e Consiglio	0
Totale leggi promulgate	15

**Tabella 1** *Iniziativa legislativa delle leggi promulgate nel 2013*

Dai dati riportati nella tabella 1 emerge che la maggior parte delle leggi sono d'iniziativa della Giunta. In particolare, come illustrato in figura 4, 10 leggi (pari al 67%) sono d'iniziativa di Giunta (*l.r. 2/2013; l.r. 3/2013; l.r. 4/2013; l.r. 6/2013; l.r. 7/2013; l.r. 9/2013; l.r. 10/2013; l.r. 12/2013; l.r. 13/2013; l.r. 14/2013*) 5 leggi (pari al 33%) sono d'iniziativa dei consiglieri (*l. statutaria 1/2013; l.r. 1/2013; l.r. 5/2013; l.r. 8/2013; l.r.*

11/2013, segnatamente 20% di maggioranza e 13% di maggioranza ed opposizione), nessuna mista.

La rilevata prevalenza dell'iniziativa dell'organo esecutivo, sebbene risulti del tutto normale nell'ambito dell'attuale forma di governo ed in linea con i dati relativi al 2011 (il 75%) e al 2012 (64,7%)<sup>1</sup>, è da considerare, comunque, in controtendenza rispetto al 2009, dove si registrava una prevalenza delle leggi di iniziativa legislativa consiliare (50%) rispetto a quelle d'iniziativa della Giunta (47%).



**Figura 4** Ripartizione della produzione legislativa del 2013 in base ai soggetti dell'iniziativa

<sup>1</sup> I dati del 2010 non possono essere presi a raffronto in quanto non coprono un intero arco temporale annuale.


Inoltre, nell'anno in esame non si contempla alcuna legge approvata d'iniziativa degli enti locali o del Consiglio delle autonomie locali (CAL) o d'iniziativa popolare (almeno 10.000 elettori).

Le ultime leggi d'iniziativa popolare e degli enti locali approvate risalgono al 1999, rispettivamente, la l.r. n. 25 del 1999 "Istituzione del comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma)" e la l.r. n. 31 del 1999 "Modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6", d'iniziativa della Provincia di Roma.

Relativamente al riparto delle leggi d'iniziativa dei consiglieri, va registrata (come rappresentato nella figura 5), una leggera prevalenza di quelle d'iniziativa dei consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza (3 su 5: *l. statutaria 1/2013; l.r. 1/2013; l.r. 8/2013*) rispetto a quelle appartenenti a gruppi sia di maggioranza che di opposizione (2 su 5: *l.r. 5/2013; l.r. 11/2013*). Si segnala, inoltre, che una proposta ha quale primo firmatario un consigliere dell'opposizione.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Si tratta della p.l. 29 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" (l.r. 5/2013) della quale prima firmataria è il consigliere O. Tarzia (Lista Storace).



**Figura 5** *Leggi d'iniziativa consiliare promulgate nel 2013 ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa.*

## 2.2 Dati complessivi sull'iniziativa legislativa


Nel corso del 2013 sono state presentate 116 proposte di legge, di cui 93, la gran parte, sono state sottoscritte da consiglieri regionali, 22 sono d'iniziativa della Giunta ed una sola è d'iniziativa degli enti locali; non risultano proposte d'iniziativa popolare o del CAL.

Dal rapporto tra le proposte presentate e quelle effettivamente approvate e promulgate si ricava il grado di successo delle proposte di legge regionale per ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Come si evince dai dati rappresentati nella tabella 2 e in figura 6, il tasso di successo dell'iniziativa dell'esecutivo è notevolmente superiore a quello degli altri soggetti. Infatti, in poco meno del 50% dei casi - segnatamente il 45,45% - le proposte dell'esecutivo sono state approvate, visto che 10 delle 22 proposte presentate dalla Giunta regionale hanno completato con esito positivo il loro *iter*; diversamente, sul fronte dell'iniziativa consiliare si registra una notevole dispersione nel procedimento di approvazione delle proposte di legge, dal momento che solo nel 5,37% dei casi - ossia 5 su 93 - le proposte di iniziativa consiliare hanno ottenuto esito positivo nel corso dell'anno di riferimento.

Iniziativa	Presentate	Promulgate	Percentuale di successo
Giunta	22	10	45,45%
Consiglieri regionali	93	5	5,37%
Enti locali	1	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
TOTALE	116	15	12,93%

**Tabella 2** *Proposte di legge presentate nel 2013*



**Figura 6** *Percentuale delle proposte di legge promulgate nel 2013 sul totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo*

### 3. La durata dell'iter legislativo

Convenzionalmente la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Nel 2013<sup>3</sup> la media di tale durata è di 12,5 giorni. Raffrontando questo dato con quello del 2012 per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 103 giorni<sup>4</sup>, si rileva una notevole diminuzione, in linea con l'analogo trend registrato negli anni precedenti (nel 2008 sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 246 giorni, 191 giorni nel 2009, 29 giorni nel 2010<sup>5</sup> e 94 nel 2011).

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali, si registra – come illustrato nel grafico in figura 7 – che la quasi totalità delle leggi è stata approvata entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione, esattamente 13 leggi su 15 (86,7%) mentre solo le restanti 2 (pari al 13,3%) sono state approvate entro tre mesi.


---

<sup>3</sup> I dati dell'esame non attengono ad un intero arco temporale annuale in quanto coprono l'inizio della X legislatura (aprile-dicembre 2013); questo rileva soprattutto in merito ai dati relativi alla durata dell'*iter legis* superiore a 360 giorni, ovvero un anno.

<sup>4</sup> I dati relativi al 2012 e al 2013 non comprendono le leggi statutarie approvate, rispettivamente, in 280 e 85 giorni, per le quali è richiesta una procedura c.d. "aggravata". Infatti, ex art. 123, secondo comma, Cost. lo Statuto e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

<sup>5</sup> I dati del 2010 sono relativi all'inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), pertanto non coprono un intero arco temporale annuale.






**Figura 7** Durata dell'iter legis nel 2013

Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis*, in base al soggetto dell'iniziativa. Sotto questo profilo emerge una netta differenza nella durata dell'*iter* di approvazione delle leggi tra quelle proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri. Nel primo caso si rileva un *range* che va da un minimo di 4 giorni (il rendiconto generale della Regione – *l.r. 12/2013*) fino ad un massimo di 29 giorni (necessari per l'approvazione della *l.r. n. 9/2013* recante modifiche alla disciplina della professione di maestro di sci), per un valore medio di 12 giorni. Nel caso dell'iniziativa consiliare i tempi registrati variano da 5 (*l.r. 1/2013* di modifica delle disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale) a 35 giorni (*l.r. 8/2013* in materia di turismo), con un dato medio di 13,75 giorni.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Nel dato non è compresa la legge statutaria, anche questa d'iniziativa consiliare, approvata in 85 giorni, dato che la sua peculiare natura richiede una procedura c.d. "aggravata" (l'art. 123, secondo comma, Cost. prevede, infatti, che lo Statuto e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi").



**Figura 8** *Raffronto tra la durata dell'iter di approvazione delle leggi promulgate nel 2013 d'iniziativa della Giunta e quelle d'iniziativa dei consiglieri*

Nell'allegato 1, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'iter di approvazione delle singole leggi, ripartito in base al soggetto titolare dell'iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa durata media.


Per quanto concerne la distribuzione della produzione legislativa nei diversi mesi del 2013, rappresentata in figura 9, la maggiore produzione è stata fatta registrare nei mesi di dicembre nel quale sono state approvate 5 leggi. Gli altri mesi caratterizzati da una rilevante attività legislativa sono aprile e luglio con 3 leggi, tra cui, nel mese di luglio, la legge statutaria, in

seconda lettura; a seguire il mese di novembre con 2 leggi; una sola legge, invece, nei mesi di giugno e di ottobre.<sup>7</sup>

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa, si osserva che le 5 leggi approvate nel mese di dicembre sono 4 d'iniziativa della Giunta ed una d'iniziativa consiliare; le 3 leggi approvate nel mese di aprile sono 2 d'iniziativa della Giunta e una consiliare; le 3 leggi approvate nel mese di luglio, sono una della Giunta e 2 d'iniziativa consiliare, mentre le 2 approvate nel mese di novembre sono una d'iniziativa della Giunta e l'altra consiliare; infine le leggi approvate una nel mese di giugno e una in quello di ottobre, sono entrambe d'iniziativa della Giunta regionale.

---

<sup>7</sup> Da tale analisi sono esclusi i primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo 2013), in quanto, come già osservato, i dati relativi all'anno in esame non coprono un intero arco temporale annuale in quanto si riferiscono all'inizio della X legislatura (aprile-dicembre 2013).



**Figura 9** Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2013


In riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi si rileva che 10 leggi, la maggior parte, hanno disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, 3 hanno seguito per la loro entrata in vigore il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione (oltre alla *l.stat. 1/2013*, la *l.r. 1/2013* e la *l.r. 5/2013*) e 2 (la legge di stabilità - *l.r. 13/2013* - e la legge di bilancio - *l.r. 14/2013*) hanno indicato quale data di entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

## 4. La dimensione delle leggi regionali

Relativamente alle dimensioni delle 15 leggi che formano il *corpus* normativo del 2013, si rileva che sono composte, complessivamente, da 171 articoli e 513 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 11 articoli e 34 commi.

Tale valore medio, se raffrontato con quello del 2010 relativo alla IX legislatura, pari a circa 9 articoli e 50 commi<sup>8</sup>, dimostra un leggero aumento degli articoli ed una diminuzione dei commi.

Il raffronto, invece, con il dato relativo al valore medio del 2009 e del 2011 pari, rispettivamente, a 9 articoli e 21 commi e a 7 articoli e 28 commi nonché con quello più recente del 2012, pari a 8 articoli e 20 commi, dimostra un lieve aumento degli articoli, di contro ad un sensibile ed importante aumento dei commi, come rappresentato in figura 10.



**Figura 10** Dimensione delle leggi regionali promulgate negli anni 2009,2010, 2011, 2012 e 2013

<sup>8</sup> Le 7 leggi promulgate nel periodo maggio-dicembre 2010 sono composte complessivamente da 65 articoli e 348 commi

# Capitolo Secondo

## La classificazione della produzione legislativa regionale

### 1. La fonte giuridica della potestà legislativa

Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost..


Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale. Essa, tuttavia, non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerando che le leggi possono coprire, come è noto, ambiti materiali differenziati non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non fossero riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è fondata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile svolgere tale giudizio, perché i profili contenutistici delle leggi risultavano tra loro assolutamente disgiunti, si è utilizzata una classificazione, in via del tutto convenzionale, sotto la voce "mista".

I dati riportati nella tabella 3 evidenziano che la produzione legislativa regionale nel 2013 è ripartita tra potestà legislativa concorrente (11 leggi su 15 ovvero il 73%) e potestà legislativa residuale (4 leggi su 15 ovvero il 27%).

Nell'allegato 2, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2013 ripartite in base al tipo di potestà legislativa.

<i>Potestà legislativa</i>	<i>2013</i>
<b>Concorrente</b>	11 (73%)
<b>Residuale</b>	4 (27%)
<b>Mista</b>	0

**Tabella 3** Ripartizione delle leggi promulgate nel 2013 secondo l'ambito di potestà legislativa



**Figura 11** Tipologia di potestà legislativa esercitata nel 2013

## 2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

<b>MACROSETTORE A ISTITUZIONALE</b>	Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
<b>MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; altro (ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.).
<b>MACROSETTORE C TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE</b>	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;



	protezione civile; altro (ad es.: usi civici; ERP; etc.).
<b>MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ</b>	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.).
<b>MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE</b>	Bilancio <sup>9</sup> ; contabilità regionale; tributi.
<b>MACROSETTORE F MULTISETTORE</b>	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.


Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi promulgate nel 2013 risultano così distribuite per ogni macrosettore:

<b>MACROSETTORE</b>	<b>NUMERO DI LEGGI PROMULGATE NEL 2013</b>
ISTITUZIONALE (A)	<b>4</b>
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)	<b>3</b>
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	<b>0</b>
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	<b>3</b>
FINANZA REGIONALE (E)	<b>5</b>

**Tabella 4** *Numero di leggi promulgate nel 2013 suddivise per macrosettore*

<sup>9</sup> Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria (ora legge di stabilità) e quella di assestamento di bilancio, anche qualora incidessero su più materie, sono convenzionalmente classificate nel macrosettore E.

Come si rileva dalla figura 12, il macrosettore oggetto del maggior numero di interventi legislativi è quello “E” Finanza regionale – con 5 leggi approvate – seguito dal macrosettore “A” Istituzionale - 4 leggi, tra cui anche la legge statutaria; mentre, nel macrosettore “B” Sviluppo economico ed attività produttive e in quello “D” Servizi alla persona, si registra il minor numero di leggi approvate (3 leggi per ciascun settore). Da segnalare che nessuna legge approvata rientra nel macrosettore “C” Territorio, ambiente ed infrastrutture.




**Figura 12** *Produzione legislativa del 2013 ripartita per macrosettore*

Passando all’esame delle singole materie, la produzione delle leggi promulgate nel 2013 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella:

Beni ed attività culturali	1	Professioni	1
Bilancio	5	Sistema di elezione	1
Commercio fiere e mercati	1	Spettacolo	1
Organi della Regione, personale ed amministrazione, altro ( <i>multimateria</i> )	1	Turismo	1
Organi della Regione	1	Tutela della salute/servizi sociali ( <i>multimateria</i> )	1
Personale e amministrazione	1		

**Tabella 5** *Produzione legislativa del 2013 ripartita per materia*

Il grafico in figura 13 mette, inoltre, in evidenza le materie sulle quali è intervenuto più frequentemente il legislatore regionale. Come si può vedere, la materia oggetto del maggior numero di interventi legislativi è “Bilancio”, seguono le altre tutte a pari merito con una legge.



**Figura 13** *Produzione legislativa del 2013 ripartita per materia*

Nell'allegato 3, in appendice, viene fornito un quadro riepilogativo delle leggi promulgate nel 2013 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza.

### 3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

- 
- a) **LEGGI ISTITUZIONALI:**  
recano le discipline istituzionali a carattere generale<sup>10</sup>;
  - b) **LEGGI DI SETTORE:**  
incidono su singoli settori dell'ordinamento<sup>11</sup>;
  - c) **LEGGI INTERSETTORIALI:**  
incidono contestualmente su più settori;
  - d) **LEGGI DI BILANCIO:**  
determinano il ciclo annuale della finanza regionale;
  - e) **LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA:**  
recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente;
  - f) **LEGGI PROVVEDIMENTO:**

---

<sup>10</sup> Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

<sup>11</sup> Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.

recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata;

**g) LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:**

dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme.

---

Delle 15 leggi promulgate nel 2013, 7 rientrano nella tipologia della manutenzione normativa, in quanto prevedono modifiche limitate alla legislazione in vigore e, tra queste, anche la legge statutaria n. 1 del 2013 che modifica le disposizioni dello Statuto, relative al numero dei consiglieri e alla composizione della Giunta; una legge rientra nella tipologia delle leggi di settore nella quale vengono fatte rientrare quelle che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti.


Nella tipologia delle leggi di bilancio figurano i 5 principali provvedimenti legislativi della manovra di bilancio regionale e più precisamente: la legge finanziaria e quella di bilancio per l'esercizio 2013 (*l.r. 2/2013 e la l.r. 3/2013*)<sup>12</sup>, la legge di stabilità e quella di bilancio 2014 (*l.r. 13/2013 e 14/2013*), la legge contenente il rendiconto generale per il 2012 (*l.r. 12/2013*).

Infine, nella tipologia delle leggi istituzionali rientrano 2 leggi, la *l.r. n. 4* del 2013 relativa alla riduzione dei costi della politica e la *l.r. n. 10* del 2013 in materia di riordino delle società regionali.

Non si ravvisano leggi intersettoriali, provvedimento o di abrogazione generale.

---

<sup>12</sup> Nel 2012 era stato autorizzato con legge l'esercizio provvisorio (l.r. 15/2012).




**Figura 14** *Classificazione per tipologia normativa delle leggi promulgate nel 2013*

Nell'allegato 4, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2013 ripartite per tipologia normativa.

## 4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre fonti legislative, e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a leggi già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”. Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative, sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come testi “misti”.

La tecnica redazionale maggiormente usata è stata quella della novella, 7 leggi, seguita da quella dei testi nuovi, 4 leggi; le rimanenti 4 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (testi misti), come riportato nella figura 15.




**Figura 15** *Classificazione per tecnica redazionale delle leggi promulgate nel 2013*



Nell'allegato 5, in appendice, è riportato l'elenco delle leggi promulgate nel 2013, ripartite in base alla tecnica redazionale.

Facendo un raffronto tra la percentuale dei testi nuovi e quella delle novelle, approvati annualmente durante l'ultimo quinquennio 2009-2013, emerge che la propensione del legislatore regionale per la tecnica del testo nuovo tende, nel corso degli ultimi anni, ad attenuarsi. Infatti, la percentuale dei testi nuovi approvati nel 2009 è pari al 72% (ossia 23 su 32), nel 2010 al 57% (vale a dire 4 su 7), nel 2011 al 40% (ossia 8 su 20), nel 2012 al 29% (5 su 17), per arrivare nel 2013 al 27% (ossia 4 su 15).



**Figura 16** Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (ultimo quinquennio)

## 5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2013 non contempla interventi di semplificazione normativa come i testi unici – compilativi o innovativi – previsti dall’articolo 36 dello Statuto e nemmeno leggi organiche<sup>13</sup>.

Per quanto attiene al riordino normativo, invece, le leggi regionali nn. 2/2013, 4/2013 e 13/2013 prevedono l’abrogazione integrale di 16 leggi regionali.<sup>14</sup> A ciò si aggiungono le abrogazioni parziali di leggi regionali (quali articoli, commi o lettere) contenute, oltre che nelle leggi regionali già citate, nelle seguenti: *l.r. 7/2013, l.r. 8/2013, l.r. 9/2013 e l.r. 10/2013*, per un totale di 32 articoli, 15 commi e 5 lettere.

---

<sup>13</sup> Con tale locuzione s’intende leggi che intervengono sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

<sup>14</sup> Nel dettaglio le leggi abrogate sono le seguenti: *l.r. 30/1980; l.r. 76/1983 e l.r. 29/1994; l.r. 16/1999; l.r. 6/1973; l.r. 7/1973; l.r. 55/1979; l.r. 8/1981; l.r. 39/1983; l.r. 34/1990; l.r. 5/1991; l.r. 10/1991; l.r. 11/1995; l.r. 19/1995; l.r. 10/1998 e l.r. 28/1998.*

## 6. Leggi statutarie e la legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2013 è stata approvata la seconda modifica dello Statuto<sup>15</sup>: la legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1 che modifica gli articoli 19 e 45 dello Statuto, in adempimento a quanto disposto dal legislatore statale (d.l. 138/2011 e d.l. 174 del 2012).

In particolare, il numero dei consiglieri da 70 viene ridotto a 50, più il Presidente della Regione e la composizione della Giunta passa da un numero massimo di 16 a 10 componenti, salvaguardando la percentuale già prevista per assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi.

Nell'allegato 6, in appendice, è riportata la legge statutaria di modifica dello Statuto.

Nell'anno in esame non figurano, invece, leggi con una disciplina organica di attuazione dello Statuto che, perciò, possono essere classificate *stricto sensu* come attuative nè tantomeno disposizioni che, in senso lato, si autoqualificano di attuazione dello Statuto in quanto, con diverse modalità, hanno dato attuazione ad alcune previsioni statutarie.

---

<sup>15</sup> Si rammenta che il primo intervento di modifica dello Statuto è avvenuto nella scorsa legislatura con la legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1, come rilevato nell'VIII Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio.

## 7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Sebbene lo Statuto regionale all'articolo 11, comma 2, prescriva che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso un'apposita legge comunitaria, l'ordinamento legislativo regionale non contempla ancora una disciplina procedurale per l'approvazione di tale legge.<sup>16</sup>

D'altra parte, il legislatore regionale finora non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea mediante interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi finanziarie o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate

Tuttavia, in passato, non sono mancati casi in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell'Unione europea con un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Un testo, la p.l. n. 213/2011 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione", approvato nella scorsa legislatura (IX legislatura) dalla II commissione consiliare permanente "Affari comunitari e internazionali", non è giunto all'esame dell'Aula.

<sup>17</sup> Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell'Unione europea mediante il regolamento regionale n. 12 del 2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, l.r. 14/2008).

## 8. L'attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, individuando gli atti, di natura regolamentare o amministrativa, ai quali le stesse leggi demandano l'attuazione delle disposizioni generali e di principio in esse contenute.

La legislazione regionale del 2013 prevede complessivamente 26 provvedimenti di attuazione, di cui 17 delibere della Giunta, 3 delibere del Consiglio regionale e 6 regolamenti regionali.

Diverse sono le leggi approvate che contengono forme di verifica che prevedono un obbligo di informazione da parte del soggetto incaricato dell'attuazione della legge all'organo legislativo, mediante la trasmissione, nella maggior parte dei casi, di una relazione (*artt. 21, 22, 23, 24 e 28, l.r. 4/2013; art. 1, comma 5, lett. a), l.r. 10/2013*), in altri, di un'informativa (*art. 35 l.r. 4/2013; art. 1, comma 2, l.r. 10/2013*) e solo in un caso di un report (*art. 6 l.r. 13/2013*).

## Capitolo Terzo

### I profili sostanziali delle leggi regionali

#### 1. Leggi regionali promulgate nel 2013

##### 1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

###### *1.1.1 Leggi regionali in materia di organi della Regione*

**legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1** “*Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)*”

La legge, come già previsto dalla l.r. 1/2013 in materia di elezione ed in adeguamento alle disposizioni dettate dal legislatore statale prevede, attraverso una modifica all'articolo 19, la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta e con la modifica all'articolo 45, la riduzione del numero degli assessori da sedici a dieci, salvaguardando la percentuale già prevista in quest'ultima disposizione per assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi.

###### *1.1.2 Leggi regionali in materia di sistema di elezione*

**legge regionale 19 aprile 2013, n. 1** “*Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della*

*Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”*

La legge modifica la normativa regionale in materia elettorale riducendo da 70 a 50 il numero dei consiglieri regionali, anticipando la modifica statutaria. Con tale intervento il legislatore regionale ha inteso adeguarsi a quanto disposto dalla normativa statale e allo stesso tempo salvaguardare con una copertura normativa la recente tornata elettorale (elezioni 2013). Infatti, è previsto che la modifica in questione si applica a decorrere dalle elezioni per la X legislatura.

### ***1.1.3 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione***

**legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10** *“Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”*

La legge costituisce un adempimento della legge regionale di adeguamento alla normativa statale relativa alle misure per ridurre i costi della politica (l.r. 4/2013) e persegue l’obiettivo di razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dalla Regione e di contenere i costi istituzionali, di gestione e di funzionamento.

In particolare, stabilisce che Sviluppo Lazio S.p.A. assuma la gestione diretta delle attività svolte da Fi.La.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A.; a tal fine autorizza Sviluppo Lazio a procedere alla fusione per incorporazione, ai sensi del codice civile, delle società Fi.La.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A e Unionfidi Lazio S.p.A. e, per quanto concerne Banca Impresa Lazio S.p.A., alla fusione per incorporazione o all'avvio della liquidazione volontaria, previa valutazione

comparativa dei risparmi e relativa informativa alle commissioni consiliari competenti che esprimono al riguardo parere vincolante.

Per garantire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale è previsto che la Giunta approvi e trasmetta ad esso la relazione annuale sulle attività inviata da Sviluppo Lazio S.p.A. nonché una relazione sull'attività di controllo analogo esercitato dalle competenti strutture della Giunta nei confronti di quest'ultima società e che con cadenza semestrale si tengano, presso la commissione competente, audizioni degli assessori di riferimento e degli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A. E' inoltre disposto che il Consiglio approvi le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale di Sviluppo Lazio S.p.A. e per le modifiche dello statuto di Sviluppo Lazio S.p.A., al fine di consentire alla stessa di svolgere le attività successive al processo di incorporazione. E' invece rimesso alla Giunta regionale di definire, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sviluppo economico, il cronoprogramma delle procedure di riordino delle società regionali interessate, le modalità operative per il trasferimento a Sviluppo Lazio S.p.A. dei fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A. ed i criteri e le modalità per l'affidamento di fondi a gestori privati da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. E' espressamente prevista la ricollocazione in Sviluppo Lazio del personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Unionfidi Lazio S.p.A., Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A.

E' istituito il Fondo regionale per le piccole e medie imprese, in sostituzione del Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive, diretto a finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere



l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale del Lazio. E' espressamente previsto che Fi.La.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. cessino la propria operatività all'atto del perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A. e che i riferimenti normativi alle suddette società per la gestione di fondi speciali affidati ad esse si intendano effettuati a Sviluppo Lazio S.p.A.

Sono, infine, abrogate, a decorrere dal perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A., le disposizioni normative su B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A. e Fi.La.s. S.p.A. e, dalla data di entrata in vigore della legge, le altre disposizioni normative incompatibili con essa, tra le quali si segnalano quelle relative al fondo rotativo per le PMI che concorre, per le residue disponibilità, ad alimentare il nuovo Fondo regionale per le piccole e medie imprese.

#### *1.1.4 Leggi regionali in materia di organi della Regione, personale e amministrazione*

**legge regionale 28 giugno 2013, n. 4** *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”*

La legge regionale nasce, sostanzialmente, dall'esigenza di adeguare l'ordinamento regionale al decreto legge 174/2012 in tema di riduzione dei costi della politica e di miglioramento della gestione della macchina amministrativa regionale.

La legge contiene due tipologie di disposizioni: quelle finalizzate al contenimento dei costi della politica e dell'amministrazione regionale e quelle concernenti l'istituzione e la disciplina del Collegio dei revisori dei conti.

Le prime racchiudono misure riguardanti, da un lato, i consiglieri regionali, gli assessori ed i gruppi consiliari, dall'altro, l'amministrazione regionale, le società, le agenzie e gli enti pubblici dipendenti regionali.

Tra le prime, rilevano la nuova disciplina del trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, articolato in: indennità di carica, indennità di funzione per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione e rimborso spese per l'esercizio del mandato, e quella del trattamento previdenziale dei consiglieri, basato sul sistema di calcolo contributivo e usufruibile al compimento del sessantacinquesimo anno di età, previo versamento di contributi per almeno cinque anni di mandato. Sono, altresì, sanciti il divieto di cumulo di indennità o emolumenti derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio, assessore o consigliere regionale, nonché la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, ed è disciplinata, in attesa di una specifica normativa regionale sulla trasparenza, la pubblicità dello stato patrimoniale degli eletti e degli amministratori, con la previsione dell'obbligo di dichiarare i dati relativi al reddito, al patrimonio, ai beni immobili e mobili registrati, alle partecipazioni societarie, agli investimenti. Sono ridotte le spese per missioni e resta confermata, per i consiglieri eletti dalla X legislatura, l'abolizione dell'assegno vitalizio. Relativamente alle misure per i gruppi consiliari, viene disciplinata l'assegnazione dei contributi a carico del bilancio del Consiglio, richiedendo che ogni gruppo si doti di un disciplinare interno per la gestione delle risorse disponibili e per

la tenuta della contabilità; è definito, in conformità ai parametri individuati dalla Conferenza Stato-regioni, l'importo da erogare a ciascun gruppo, ad esclusione di quelli composti da un solo consigliere, salvo che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle stesse, si siano ridotti ad un unico componente; viene introdotto l'obbligo della rendicontazione annuale, prevedendo che ciascun gruppo, a chiusura dell'esercizio finanziario, trasmetta un rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio, ai fini del successivo inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e che lo stesso venga pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della Corte dei conti che ne attesta la regolarità, sui siti istituzionali della Regione. La mancata trasmissione del rendiconto, la non conformità dello stesso o la mancata regolarizzazione alle prescrizioni della Corte dei conti comportano la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione dei contributi.

Diverse sono le misure di contenimento della spesa che intervengono sull'organizzazione dell'amministrazione regionale. Tra le altre, l'onorificità della partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono, in via ordinaria, contributi dalla Regione o, al di fuori di tali casi, la riduzione dei compensi regionali ad organi collegiali comunque denominati; la corresponsione direttamente alla Regione dei compensi percepiti dal dipendente regionale a seguito di incarichi in società o enti ai quali la Regione partecipa; la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché per attività di formazione, acquisto di mobili e arredi, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'assunzione di personale a tempo determinato. Sono ridotti, altresì, i canoni

dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili ad uso istituzionale e viene posto un tetto al trattamento economico dei dipendenti regionali, assumendo quale parametro il limite massimo retributivo definito dallo Stato. Sono abolite le spese per sponsorizzazioni. All'obiettivo del contenimento della spesa risponde anche l'impegno della Giunta regionale di predisporre una o più proposte di legge dirette alla razionalizzazione degli enti istituzionali e degli organismi strumentali operanti nei settori di competenza regionale aventi finalità omologhe o complementari che ricevono contributi dalla Regione o al cui patrimonio la Regione partecipa nonché alla trasformazione degli enti la cui autonomia non sia necessaria in uffici della Regione, disponendone, nel caso di enti inutili, la liquidazione. La Giunta si impegna, altresì, ad adottare una proposta di legge anche di riordino di alcune società partecipate (*Filas spa, Bic Lazio spa, Unionfidi Lazio spa, Asclepion spa e Banca impresa Lazio spa, per rivisitare l'organizzazione di Sviluppo Lazio spa*) nonché di riordino delle comunità montane. E', invece, disposta direttamente sia la riduzione del numero degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli organismi pubblici partecipati dalla stessa, sia la riduzione del compenso dei componenti degli organi delle società regionali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e di quelle possedute, direttamente o indirettamente, in misura totalitaria. La Regione, infine, s'impegna a procedere, nei confronti delle sue società controllate che abbiano conseguito, nel 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore della stessa superiore al 90% dell'intero fatturato, alternativamente, allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione delle partecipazioni, con contestuale assegnazione del servizio, fatte salve le eccezioni individuate. In tale complessivo quadro di

interventi si inserisce, anche il trasferimento delle competenze di Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) alla Giunta regionale ed al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, prevedendo, a tal fine, la nomina di un commissario liquidatore.

La seconda tipologia di disposizioni, anch'esse di adeguamento alla normativa statale, attengono al Collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione. Esse stabiliscono le modalità di composizione e di funzionamento del Collegio, i cui membri sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, formato previo avviso pubblico. Si segnalano, tra i compiti istituzionali del Collegio, il controllo sulla gestione finanziaria della Regione e la predisposizione di pareri sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento, di variazione e di rendiconto. Di rilievo, altresì, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la verifica dei rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale, la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzo dei fondi erogati ai gruppi consiliari, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

## 1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B

### 1.2.1 Leggi regionali in materia di professioni

**legge regionale 11 dicembre 2013, n. 9** “*Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche*”

La legge modifica alcune disposizioni inerenti la disciplina della professione di maestro di sci, essenzialmente per renderla conforme alla normativa vigente in materia dell’Unione europea e statale. Le modifiche riguardano in particolare: l’istituzione, all’interno dell’albo professionale dei maestri di sci, di un’apposita sezione in cui inserire i maestri di sci degli altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare la professione temporaneamente, anche in forma saltuaria, nella Regione Lazio; la possibilità per i maestri di sci già iscritti all’albo di una Regione o provincia autonoma di iscriversi e di esercitare in altra Regione o provincia autonoma; una nuova disciplina per i maestri di sci che, provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Paesi terzi, intendono esercitare la professione stabilmente e temporaneamente anche in via saltuaria nella Regione Lazio; la vigilanza della competente struttura regionale in materia di sport sul collegio regionale dei maestri di sci; l’attribuzione al consiglio direttivo del collegio regionale di proporre le tariffe massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci; il riconoscimento di crediti formativi, in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare, a coloro che hanno partecipato ad attività agonistiche organizzate dalla F.I.S.I. nazionale o dai relativi comitati regionali; nuove disposizioni in ordine alla composizione

della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, ai corsi di aggiornamento professionale, all'elenco regionale delle scuole di sci e ai relativi requisiti per l'iscrizione, nonché alle tariffe professionali ed alle sanzioni amministrative.

### *1.2.2 Leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati*

**legge regionale 24 dicembre 2013, n. 11** *“Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche”*

La legge modifica la vigente legge regionale sul commercio (l.r. 33/1999) per quanto concerne la disciplina delle vendite di fine stagione. Prevede, infatti, che la relativa data di inizio sia stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e che, in caso di mancata adozione della stessa, valgano le date stabilite per l'anno precedente. La legge contiene anche una disciplina transitoria secondo la quale, per l'anno 2014, le vendite di fine stagione sono effettuate dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per il periodo invernale, e dal primo sabato di luglio, per il periodo estivo.

### *1.2.3 Leggi regionali in materia di turismo*

**legge regionale 27 novembre 2013, n. 8** *“Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle*

*funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*

La legge apporta alcune modifiche alla legge regionale in materia di organizzazione del sistema turistico regionale (l.r. 13/2007), relativamente al titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività ricettiva nonché alla classificazione delle strutture ricettive e alla pubblicità dei prezzi delle medesime strutture.

In attuazione dei principi di liberalizzazione delle attività economiche introdotti dalla legislazione statale ed europea, si elimina l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta, sostituendola con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è situata la struttura, qualora costituito. E' previsto che la SCIA, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito nel regolamento di attuazione, abiliti ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale anche per le persone non alloggiate nella struttura. Si elimina l'obbligo per i titolari o gestori delle strutture ricettive di comunicare alla provincia competente i prezzi ed i periodi di apertura nonché la relativa sanzione per i casi di inadempimento e si prevede solo l'obbligo per gli stessi di esporre in modo visibile, nell'ingresso delle strutture, nelle camere nonché nei siti web, i prezzi ed i periodi di apertura. Le funzioni di vigilanza e sanzione sono affidate ai comuni. Le province non provvedono più, sulla base dei requisiti fissati dalla Regione, alla classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, ma solo alla relativa verifica. Conseguentemente vengono apportate le corrispondenti modifiche relative alle funzioni di comuni e province alla l.r.



14/1999, concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Infine, la disposizione transitoria prevede che con l'entrata in vigore della legge cessa, per i titolari ed i gestori delle strutture ricettive, ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle previgenti disposizioni, anche relativamente ai procedimenti in corso.

### **1.3 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti i servizi alla persona e alla comunità - Macrosettore D**

#### ***1.3.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute e servizi sociali***

**legge regionale 5 agosto 2013, n. 5** *“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”*

La legge prevede una serie di interventi e misure per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti dalla patologia del gioco d'azzardo patologico (GAP) e per le loro famiglie.

In particolare, la legge dispone che le sale da gioco siano collocate a distanza dalle aree c.d. sensibili (quali istituti scolastici, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto, strutture residenziali o semiresidenziali); impone divieti per la pubblicità delle sale da gioco e dei giochi che prevedono vincite in denaro ed obblighi per i gestori delle sale da gioco i quali sono tenuti, tra l'altro, ad esporre materiale informativo sul GAP, sui rischi correlati al gioco e sulla presenza sul territorio di servizi di assistenza. Le violazioni di tali divieti ed obblighi sono accertate dai comuni che

incamerano i relativi proventi, destinandone una quota a campagne di informazione e sensibilizzazione.

Inoltre la legge rimette ai comuni la facoltà di prevedere incentivi per gli esercizi pubblici che rinuncino all'installazione o rimuovano *slot machine* e alla Regione, ai comuni, alle ASL e alle associazioni di categoria, di promuovere la formazione del personale delle sale da gioco, in accordo con i relativi gestori.

Strumento di programmazione è il “piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP” che, approvato dal Consiglio regionale, promuove, in particolare, iniziative e campagne di sensibilizzazione, di educazione e d'informazione, soprattutto per i giovani, attività di progettazione territoriale socio-sanitaria, in collaborazione con le ASL e con gli enti locali, un portale denominato “Osservatorio *on line* permanente” e l'implementazione di un numero verde regionale.

Infine istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale “*Slot free-RL*” rilasciato agli esercenti di esercizi commerciali e ai gestori dei circoli privati che non detengono apparecchiature per il gioco d'azzardo e l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo. La composizione dell'Osservatorio, i criteri e le modalità di concessione e d'uso del marchio sono individuati con successive deliberazioni dalla Giunta regionale.

### ***1.3.2 Leggi regionali in materia di beni e attività culturali***

**legge regionale 7 agosto 2013, n. 6** “*Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e*

*conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria”*

La legge introduce modifiche alla legge regionale relativa alla disciplina delle iniziative di promozione e conoscenza del patrimonio e delle attività culturali (l.r. 26/2009). In particolare, inserisce tra i beni culturali, accanto alle tradizioni locali, anche quelle enogastronomiche e precisa che la relativa promozione avviene anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo. Inoltre, ricomprende nel sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale anche lo sviluppo delle reti dei musei, degli archivi storici e delle biblioteche degli enti locali.

### ***1.3.3 Leggi regionali in materia di spettacolo***

**legge regionale 15 novembre 2013, n. 7** *“Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche”*

La legge apporta alcune modifiche alla legge regionale sul cinema e l’audiovisivo (l.r. 2/2012). In particolare, inserisce tra le finalità della legge citata, la promozione di azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d’autore; l’incentivazione dell’impiego di tecnologie innovative a basso costo per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive; il sostegno allo sviluppo dell’innovazione tecnologica a favore dei nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale; la promozione di azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema.

Aggiunge le seguenti definizioni: “cineturismo”, “documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo”, “film difficile”, “sala d’essai”, “film d’essai”, “opera a basso impatto ambientale”, “opera prima e seconda della casa di produzione”, “lungometraggio in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale”. Amplia le tipologie degli interventi, prevedendo tra questi anche forme di sostegno agli esercenti cinematografici, ai consorzi e alle reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio delle attività cinematografiche e audiovisive.

Sposta dal 31 ottobre al 30 giugno il termine entro il quale è approvato dalla Giunta regionale il programma operativo annuale degli interventi per il quale non è più previsto il parere della Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo, abrogata dalla stessa legge in esame, ma l’audizione dei rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo. Precisa i requisiti e le procedure di accesso ai contributi, dai quali sono comunque esclusi espressamente le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgono, in maniera prevalente l’attività di emittente televisiva, anche analogica.

Dispone la partecipazione della Regione alla fondazione *Film Commission* di Roma e conseguentemente riformula le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, distinguendo tra quelli esercitati direttamente dalla Regione e quelli in collaborazione con *Film commission*. Prevede, infine, l’abrogazione delle disposizioni relative all’istituzione e alla disciplina del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo.

## 1.4 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E

### 1.4.1 Leggi regionali in materia di bilancio

**legge regionale 29 aprile 2013, n. 2** “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)*”

La legge stabilisce, per l’esercizio finanziario 2013, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari; per il pagamento dei propri debiti, autorizza la Regione ad accedere all’utilizzazione del fondo e alle anticipazioni di liquidità previsti dalla normativa statale in materia di pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, secondo le modalità ivi previste; approva il Quadro A contenente le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli con la precisazione che, nei quindici giorni antecedenti l’approvazione dell’assestamento di bilancio e della legge di bilancio, l’assessore competente deve riferire, nella commissione consiliare competente in materia di bilancio, lo stanziamento previsto su ogni singola legge contenuta nel medesimo Quadro; ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, autorizza la direzione regionale competente in materia di bilancio a rendere non operanti le disponibilità correnti dei capitoli di spesa e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti e prevede che la Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotti per gli enti locali del proprio territorio il patto di stabilità regionalizzato.

Ulteriori disposizioni riguardano l’istituzione, nel rispetto della normativa statale (articolo 8 del d.lgs. 68/2011), di alcuni tributi quali tributi

propri regionali. In particolare, la legge istituisce e disciplina, prevedendone, tra l'altro, i presupposti, le misure, le modalità di versamento e la sanzione in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento, i seguenti tributi: l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, le tasse sulle concessioni regionali (TCR), queste ultime da applicare agli atti e provvedimenti indicati nell'allegata tabella A, nella misura ivi stabilita.

La legge contiene, altresì, disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica e, in particolare, sul canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, determinato per ciascuna tipologia d'uso sulla base di quanto stabilito nell'allegata tabella B, nonché disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, con riferimento all'ipotesi di sospensione dell'obbligo dal pagamento della stessa.

Inoltre la legge autorizza la Giunta regionale ad adottare gli atti necessari ai fini del contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie e, in particolare, a procedere sia alla verifica della veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti obbligati che al recupero, anche forzoso, delle somme dovute e non pagate per le prestazioni erogate.

Infine, sono apportate alcune modifiche alla normativa concernente la disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale (l.r. 30/1994); in particolare sono novellate alcune disposizioni relative all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei conseguenti proventi.

**legge regionale 29 aprile 2013, n. 3** *“Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”*

La legge contiene la determinazione dell'ammontare complessivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2013 nonché il contenuto del bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2013-2015 con l'elencazione dei documenti allegati che lo compongono e l'indicazione degli atti con cui si provvede all'istituzione dei capitoli di spesa e alla loro assegnazione alle direzioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale. Ulteriori disposizioni riguardano gli importi dei fondi previsti dalla normativa regionale in materia di bilancio e contabilità (l.r. 25/2001); il limite massimo entro il quale è autorizzata l'assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari; l'utilizzazione di fondi a destinazione vincolata; i limiti agli impegni di spesa, dai quali sono esenti alcune categorie di spese espressamente indicate, per le quali la facoltà di impegno è invece pienamente esercitata; le variazioni di bilancio che, in conformità ai principi stabiliti dal d.lgs. 118/2011, possono essere disposte con deliberazione della Giunta regionale, quelle con decreto del Presidente della Regione e infine quelle con provvedimento del Segretario generale; l'approvazione dei bilanci degli enti dipendenti; i beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, elencati in un allegato al bilancio; gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o derivanti da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, evidenziati in una nota informativa anche essa allegata al bilancio.

**legge regionale 30 dicembre 2013, n. 12** *“Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012”*

La legge contiene i risultati della gestione relativa all'esercizio finanziario 2012. In particolare, prevede la riduzione dei residui attivi e

passivi, distinguendo i residui passivi riferibili all'esercizio 2012 da quelli antecedenti, nonché l'autorizzazione di maggiori accertamenti ed impegni rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa relativamente ai capitoli espressamente indicati. La legge prevede, inoltre, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, l'approvazione del rendiconto generale e del relativo saldo finanziario, l'ammontare delle entrate accertate e delle spese impegnate con il relativo riepilogo, l'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti, l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2012, nonché l'avanzo di cassa, il disavanzo finanziario, il risultato di amministrazione, l'eccedenza delle attività e passività finanziarie e patrimoniali ed infine le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio 2012.

**legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13** *“Legge di stabilità regionale 2014”*

La legge stabilisce, per l'esercizio finanziario 2014, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari; individua nell'allegato “Quadro A” le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli, con la precisazione che l'eventuale autorizzazione di spesa prevista da specifiche leggi regionali debba intendersi come limite massimo di spesa; disciplina l'utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della Regione, prevedendone la ridestinazione a determinate finalità in assenza di erogazione, salvo che l'ente locale attesti che l'opera finanziata è in corso di realizzazione.



La legge inoltre interviene in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo una nuova disciplina in sostituzione di quella attuale, e in materia di tassa automobilistica regionale, dettando specifiche disposizioni in merito alle trascrizioni ed alle annotazioni nel pubblico registro automobilistico e nei registri di immatricolazione. Istituisce il “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative” le cui risorse sono utilizzate, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi di investimento e per la gestione delle spese per i primi ventiquattro mesi di attività ed il “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, le cui risorse sono utilizzate in particolare per le iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore ai trentacinque anni o superiore ai cinquanta anni, che siano disoccupati, inoccupati, precari o privi di retribuzione.

Infine, in un apposito articolo denominato “disposizioni varie”, la legge prevede una serie di disposizioni e, in particolare, una nuova determinazione dei canoni di concessione di acque pubbliche, modifiche alla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico (GAP), l’esenzione dal pagamento della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per soggetti con determinati requisiti reddituali e l’istituzione di un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, la legge istituisce, altresì, il “Fondo alle famiglie per mutuo prima casa”, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale per i relativi criteri e modalità.

**legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14** *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”*

La legge, oltre a determinare l'ammontare complessivo delle entrate e delle spese per il triennio 2014-2016, prevede disposizioni in materia di fondi ed accantonamenti, di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari, di limiti ad impegni di spesa, di modalità per effettuare variazioni di bilancio. Dispone l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti e prevede, oltretutto, come ulteriori allegati, l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione e la nota informativa concernente oneri ed impegni finanziari derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

## Capitolo Quarto

### Il contenzioso costituzionale

Nessuna legge regionale promulgata nel 2013 è stata impugnata dal Governo in via principale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost..

Allo stesso modo, la Regione non ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost. in riferimento a nessun provvedimento statale approvato nel 2013.

Ad oggi è ancora pendente il giudizio della Corte in riferimento alla legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 concernente disposizioni in materia di urbanistica, edilizia e politiche della casa (*articolo 1, commi 1, 7, 9 e 11*).

## **PARTE SECONDA**

# **L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE REGIONALE**

# Capitolo Primo

## Le linee di tendenza

### della produzione regolamentare regionale

Ai fini di una disamina puntuale e corretta dei dati riportati nel presente capitolo è opportuno premettere un quadro riepilogativo delle diverse tipologie di regolamenti regionali individuate dallo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sono di competenza del Consiglio i regolamenti delegati dallo Stato, mentre spetta alla Giunta regionale l'adozione dei:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.<sup>18</sup>

Nell'ambito della tipologia dei regolamenti di organizzazione, vanno annoverati, altresì, i regolamenti di organizzazione delle strutture del

---

<sup>18</sup> Per completezza si rileva che "la Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria" (articolo 47, comma 4, dello Statuto).

Consiglio regionale adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto, dall'Ufficio di Presidenza.

Nel 2013 sono stati adottati dalla Giunta regionale 17 regolamenti che, in base alle suddette tipologie, sono così ripartiti:

- a) 5 regolamenti di attuazione e integrazione;
- b) 11 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta;
- c) nessun regolamento autorizzato.

Agli 11 regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta si aggiungono 11 regolamenti di organizzazione delle strutture del Consiglio adottati dall'Ufficio di presidenza ex articolo 53 dello Statuto, per un totale di 22 regolamenti di organizzazione.

Non si registrano, invece, né regolamenti esecutivi, né regolamenti delegati adottati dal Consiglio.

Al di fuori delle tipologie individuate dallo Statuto si pone il regolamento regionale n. 12 del 2013 (Regolamento dei lavori della Giunta) che disciplina "il funzionamento della Giunta della Regione Lazio e le procedure per l'adozione degli atti di competenza".

Si precisa che nei 17 regolamenti adottati non è ricompreso il regolamento regionale del 20 febbraio 2013, n. 1 in quanto già trattato nella precedente edizione del Rapporto<sup>19</sup> essendo stato adottato nell'ultimo scorcio della IX legislatura, quando il Consiglio regionale era già sciolto (c.d. periodo di *prorogatio*).<sup>20</sup> Tale regolamento è stato successivamente annullato dal TAR il quale ha ritenuto non sussistere nel caso in esame i


---

<sup>19</sup> "VIII Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio 2012-2013 (IX legislatura)".

<sup>20</sup> Il regolamento è stato adottato prima dell'11 marzo 2013, data di proclamazione del neo Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. A tale riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 dello Statuto, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto, restano in carica il Presidente della Regione e la Giunta dimissionari.

caratteri di indifferibilità ed urgenza propri degli atti in regime di *prorogatio* (TAR Lazio sentenza n. 5991/2013).

Il grafico illustrato in figura 17 mostra che la produzione regolamentare regionale nel 2013 è quasi uguale a quella del 2012, superiore a quella del 2011 e del 2010 con, rispettivamente, 14 e 10 regolamenti, e di poco inferiore a quella del 2009, quando la Giunta aveva adottato 22 regolamenti. Inoltre risulta in linea rispetto alla media annuale di regolamenti adottati negli anni precedenti, in particolare tra il 2005 e il 2008, nei quali la produzione regolamentare oscilla tra i 6 regolamenti del 2006 e i 27 del 2008; più precisamente, considerando il periodo 2005-2013 il dato medio annuale è pari a 16,4.



**Figura 17** Numero dei regolamenti adottati nel periodo 2005-2013

Dal punto di vista della tecnica redazionale dei 17 regolamenti adottati nel 2013, 3 sono stati redatti come testo nuovo, i restanti 14, invece, sono stati formulati secondo la tecnica della novella e apportano, quindi, modifiche a regolamenti già vigenti.


Per quanto attiene alle dimensioni dei regolamenti, la tabella 6 raffronta i dati sul numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, dei regolamenti adottati nel 2011, nel 2012 e nel 2013.

	2011		2012		2013	
	Totale	Media	Totale	Media	Totale	Media
Articoli	95	6,78	94	5,2	111	6,53
Commi	214	15,28	273	15,16	249	14,65
Caratteri	100.391	7.170,78	115.823	6.434,61	194.303	11.429,59

**Tabella 6** Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti nel 2011, nel 2012 e nel 2013 e relative medie

Il grafico di figura 18 mostra la differenza tra il 2011, il 2012 e il 2013 nelle medie dei regolamenti adottati.





**Figura 18** *Raffronto tra la media della dimensione dei regolamenti nel 2011, nel 2012 e nel 2013*

Per nessun regolamento è stato acquisito il parere preventivo della competente commissione consiliare in quanto le leggi regionali di riferimento non attribuiscono alla commissione consiliare alcun ruolo consultivo.


La potestà regolamentare regionale nel 2013 è stata esercitata prevalentemente nella materia “personale e amministrazione”, nell’ambito della quale rientrano 12 regolamenti; seguono un regolamento in materia di “agricoltura”, uno sugli organi della Regione, uno sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale; uno sul turismo; uno, infine, sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Dall’analisi per macrosettori, pertanto, emerge che il maggior numero di regolamenti ha riguardato il macrosettore A, attinente all’ordinamento istituzionale, (14 regolamenti); 2 il macrosettore B “Sviluppo economico e attività produttive”; uno il macrosettore D “Servizi alle persone e alla

comunità”; nessuno, invece, i macrosettori C “Territorio ambiente e infrastrutture” e E “Finanza regionale”.

<b>MACROSETTORE</b>	<b>MATERIA</b>	<b>2013</b>
<b>MACROSETTORE A</b>	Personale e amministrazione	12
<b>ORDINAMENTO</b>	Patrimonio immobiliare	1
<b>ISTITUZIONALE</b>	Organi della Regione	1
<b>Totale Macrosettore A</b>		<b>14</b>
<b>MACROSETTORE B</b>	Agricoltura	1
<b>SVILUPPO ECONOMICO E</b>	Turismo	1
<b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>		
<b>Totale Macrosettore B</b>		<b>2</b>
<b>MACROSETTORE C</b>		
<b>TERRITORIO AMBIENTE E</b>		
<b>INFRASTRUTTURE</b>		
<b>Totale Macrosettore C</b>		
<b>MACROSETTORE D</b>	Beni confiscati alle organizzazioni criminali	1
<b>SERVIZI ALLA PERSONA E</b>		
<b>ALLA COMUNITÀ</b>		
<b>Totale Macrosettore D</b>		<b>1</b>
<b>MACROSETTORE E</b>		0
<b>FINANZA REGIONALE</b>		
<b>Totale Macrosettore E</b>		<b>0</b>

**Tabella 7** Regolamenti adottati nel 2013 ripartiti per macrosettore e per materia



**Figura 19** Produzione regolamentare del 2011, 2012 e 2013 ripartita per macrosettore

Nell'allegato 7, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo dei regolamenti regionali adottati nel 2013 articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e nell'allegato 8 l'elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l'adozione.

## Capitolo Secondo

# I profili sostanziali dei regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale nel 2013

### 1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali

#### 1.1 I regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

##### *1.1.1 Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione*

**regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2** “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*”

Il regolamento introduce modifiche ad alcune disposizioni concernenti l'organizzazione e la disciplina delle strutture di diretta collaborazione contenute nel regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002). In particolare, attribuisce un'ulteriore funzione in capo al Segretariato generale (art. 7); modifica la disposizione relativa alle funzioni del Vice Segretario (art. 7bis); ridetermina il contingente di personale della struttura del Segretariato generale, dell'ufficio di gabinetto del Presidente, delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori (art. 9); modifica le modalità di conferimento degli incarichi di Capo dell'Ufficio di gabinetto, di Segretario generale, di Segretario della Giunta, di vice Capo

dell'Ufficio di gabinetto, di vice Segretario generale, di vice Segretario della Giunta, di responsabile delle strutture organizzative nel segretariato generale (art. 10) e di responsabile della segreteria del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun assessore nonché le modalità di assegnazione del restante personale delle segreterie (art. 11); prevede inoltre la riduzione delle direzioni regionali da venti a dodici (art. 17) e, conseguentemente, la loro ridefinizione nell'ambito del Dipartimento istituzionale e territorio e del Dipartimento programmazione economica e sociale (art. 20).

**regolamento regionale 10 aprile 2013, n. 3** *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento interviene su alcune disposizioni del regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002). In particolare, modifica il contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione, prevede che i collaboratori esterni siano assunti, oltre che con contratto a tempo determinato, anche con quello di collaborazione coordinata e continuativa. Il regolamento modifica, altresì, l'allegato H concernente i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative.

**regolamento regionale 16 aprile 2013, n. 5** *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento introduce nella declaratoria delle competenze del Segretario generale contenute nell'allegato A del regolamento di

organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002), l'esercizio delle attribuzioni in materia di sperimentazione dei sistemi contabili degli enti territoriali. E', altresì, sostituito l'allegato BB al medesimo regolamento relativo alla struttura del trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vicepresidente, degli Assessori, del Capo di gabinetto del Segretario generale.

**regolamento regionale 23 aprile 2013, n. 6** *“Regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento modifica alcuni articoli del regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r. r. 1/2002). In particolare, modifica gli articoli relativi alle strutture di diretta collaborazione e al trattamento economico dei responsabili delle stesse nonché di conseguenza gli allegati riguardanti l'organigramma delle strutture di diretta collaborazione e la misura massima del trattamento economico dei responsabili delle suddette strutture (rispettivamente, A e BB). Il regolamento modifica, infine, l'allegato H, nella parte relativa ai termini per la presentazione della domanda per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

**regolamento regionale 23 maggio 2013, n. 7** *“Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni*

*all'Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione”*

Il regolamento introduce, sostanzialmente, due modifiche al regolamento sull'affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione (r. r. 17/2005). Una modifica riguarda il compenso relativo a tali incarichi, che viene determinato sulla base di un importo massimo e non più in misura variabile, tra il minimo e massimo individuati; l'altra l'istituzione e la disciplina, attraverso l'inserimento di un ulteriore articolo, del Comitato per la legislazione che esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e l'approvazione delle leggi regionali ed, in particolare, promuove interventi per la semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale (abrogazioni, testi unici, leggi di riordino), esprime pareri in merito all'elaborazione di disposizioni per il controllo sull'attuazione delle leggi, predisporre la relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e propone misure per il decentramento delle funzioni amministrative.

**regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 8 "Modifiche all'Allegato “A” al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”**

Il regolamento modifica l'allegato A al regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale (r.r. 1/2002) relativo all'organigramma delle strutture di diretta collaborazione in riferimento alle competenze del Segretariato Generale. In particolare, prevede che la struttura “Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione europea” si avvalga anche della collaborazione dell'ufficio regionale di Bruxelles e che la medesima

struttura si raccordi con quella “Coordinamento delle politiche territoriali” ai fini dell’analisi dell’impatto delle politiche locali. Inoltre, introduce la struttura “Agenda digitale e Open government” con il compito, tra l’altro, di promuovere la redazione e di verificare l’attuazione dell’Agenda Digitale per il Lazio, i servizi di semplificazione e digitalizzazione della macchina amministrativa e di sviluppare e mettere a regime gli Open Data nonché di fornire supporto all’organo politico nella promozione dell’Open Government e all’Ufficio Legislativo del Segretariato Generale e all’organo politico nella elaborazione delle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione per gli aspetti legati all’innovazione, alle reti e alle nuove tecnologie.

**regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 9** *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche"*

Il regolamento apporta modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale (r.r. 1/2002), inserendo alcune disposizioni relative all’approvvigionamento di beni e servizi.

Le modifiche apportate perseguono la razionalizzazione degli acquisti nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle società a totale partecipazione regionale e degli enti del servizio sanitario regionale nonché l’ottimizzazione e l’innovazione del processo di approvvigionamento dei beni e servizi ed il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale in tutte le fasi del processo di acquisto.

In particolare, la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua acquisti centralizzati, per importi di norma superiori alla soglia comunitaria, per conto delle strutture della Giunta



regionale e degli enti del servizio sanitario regionale ed espleta, altresì, le funzioni di centrale acquisti, sulla base di apposite intese, per conto degli enti dipendenti della Regione e delle società a totale partecipazione regionale.

La medesima direzione regionale effettua un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa derivanti dalle procedure di gara espletate, nonché un'attività di controllo sui processi di ottimizzazione relativi all'approvvigionamento dei beni e servizi e sul rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla direzione medesima.

La Regione, inoltre, si impegna ad implementare piattaforme informatiche dedicate, anche attraverso la creazione di un apposito portale, a realizzare un ambiente istituzionale che permetta la comunicazione tra la direzione regionale acquisti e gli enti dipendenti, le società a totale partecipazione regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, prevedendo, per questi ultimi, un'area riservata.

Il sistema regionale di acquisto basato su procedure informatizzate può essere realizzato sia nell'ambito del sistema informativo regionale, sia mediante il riuso di programmi informatici sviluppati da altre amministrazioni.

**regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 11** *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento modifica la disposizione del regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale (r.r. 1/2002) relativa

all'istituzione delle direzioni regionali e sostituisce l'Allegato B al medesimo regolamento, relativo all'organigramma delle strutture organizzative per la gestione prevedendo, in particolare, una diversa declaratoria delle funzioni e delle attività delle Direzioni regionali competenti in materia di: "risorse umane e sistemi informativi"; "territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti"; "infrastrutture, ambiente e politiche abitative"; "agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca"; "programmazione economica bilancio, demanio e patrimonio"; "formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio"; "cultura e politiche giovanili"; "lavoro"; "sviluppo economico e attività produttive"; "politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport"; "salute e integrazione sociosanitaria" e "centrale acquisti".

**regolamento regionale 9 luglio 2013, n. 13** *"Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche"*

Il regolamento regionale inserisce nel regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002) la disciplina del procedimento legislativo d'iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare. In particolare, individua le strutture competenti a procedere alla redazione delle proposte di legge e dei regolamenti regionali in raccordo con l'ufficio legislativo e detta disposizioni in ordine all'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e alla verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR) per le quali l'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali. Ulteriori disposizioni riguardano la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e

delle imprese, per le quali l'Ufficio legislativo assicura, altresì, il raccordo ed il supporto, la manutenzione e il riordino periodico della normativa e le clausole valutative.

**regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 14** *"Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"*

Il regolamento regionale modifica le disposizioni del regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002) relative all'attività contrattuale, istituendo, nell'ambito della Direzione regionale "Centrale acquisti", la struttura dell' "Ufficiale Rogante e contratti" la quale svolge funzioni di supporto all'attività contrattuale delle direzioni regionali.

**regolamento regionale 30 settembre 2013, n. 16** *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"*

Il regolamento introduce nel regolamento di organizzazione della Giunta regionale, una norma transitoria con la quale si prevede che le funzioni amministrative esercitate dai dipartimenti della Giunta regionale, soppressi da una recente normativa, sono attribuite alle direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse. Tale norma, inoltre, individua le strutture competenti a svolgere le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale, l'organizzazione, la gestione del personale e delle relazioni sindacali, il protocollo e le funzioni

di Autorità di Audit sui fondi comunitari. Infine, il regolamento disciplina le attività e l'organizzazione dell'Avvocatura regionale e, mediante una modifica all'Allegato B, l'attività della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.

**regolamento regionale 11 dicembre 2013, n. 18** *“Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"*

Il regolamento introduce, attraverso una modifica all'allegato A del regolamento di organizzazione della Giunta regionale, una nuova struttura all'interno del Segretariato generale, denominata “Autorità di Audit dei Programmi Fesr e Fse cofinanziati dall'Unione europea”, gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall'Autorità di Gestione, sia dall'Autorità di Certificazione.

L'Autorità di Audit, in particolare, garantisce che le attività di audit accertino l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; presenta alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit, un rapporto annuale di controllo che evidenzia le risultanze delle attività di audit e le carenze riscontrate ed un parere in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo; presenta, altresì, alla Commissione entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la legittimità e la regolarità delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

### *1.1.2 Regolamenti regionali in materia di organi della Regione*

**regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 "Regolamento dei lavori della Giunta Regionale"**

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta e le procedure per l'adozione degli atti di propria competenza. Precisato che il Presidente della Regione dirige la politica della Giunta ed emana opportune direttive, il regolamento detta specifiche disposizioni riguardanti la nomina dei componenti della Giunta, con particolare riguardo alla verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'assegnazione e revoca degli incarichi ed elenca le principali funzioni della Giunta. Nelle disposizioni ulteriori il regolamento disciplina nel dettaglio i lavori della Giunta, che devono essere improntati a criteri di collegialità operativa e di confronto propositivo. In particolare, il regolamento disciplina la convocazione delle sedute, la partecipazione del Presidente e degli Assessori alle stesse, anche ai fini della relativa validità, la presenza di soggetti esterni, la costituzione e la formazione dell'ordine del giorno nonché le modalità di svolgimento dell'ordine dei lavori e di votazione. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario della Giunta che svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza, oltre all'attività di verbalizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento. Infine il regolamento precisa che l'interpretazione e l'applicazione delle relative disposizioni spettano al Presidente dopo aver acquisito, ove necessario, il parere del Segretario della Giunta.

### *1.1.3 Regolamenti regionali in materia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare*

**regolamento regionale 10 aprile 2013, n. 4** *“Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e disposizioni transitorie”*

Il regolamento apporta una modifica al regolamento 5/2012, che disciplina la gestione e la valorizzazione dei beni del patrimonio disponibile regionale. In particolare, aumenta da sessanta a novanta i giorni entro i quali, nel caso di alienazione da parte della Regione, i conduttori di beni immobili ad uso abitativo possono esercitare i diritti di opzione e di prelazione ai fini dell’acquisto dei beni stessi.

Il regolamento inoltre, in fase di prima applicazione, fissa un nuovo termine di trenta giorni entro il quale i suddetti diritti sono nuovamente esercitabili da quei conduttori che non li avevano esercitati nell’originario termine di sessanta giorni.

## **1.2 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B**

### ***1.2.1 Regolamenti regionali in materia di turismo***

**regolamento regionale 9 settembre 2013, n. 15** “*Modifiche del regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo)*”

Il regolamento apporta alcune modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo, per adeguarlo sia alla ristrutturazione dell’apparato regionale legata all’ottimizzazione delle procedure e delle strutture sia alla configurazione della Giunta di questa legislatura (X legislatura) nella quale il Presidente della Regione non ha attribuito la delega in materia di turismo, conservando pertanto la propria competenza in tale materia. Tra le disposizioni modificate figurano quelle relative al contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia, che passa da 90 a 120 unità, e all’articolazione e ai compiti delle aree e degli uffici che costituiscono le strutture organizzative di base dell’Agenzia regionale del Turismo.

### ***1.2.2 Regolamenti regionali in materia di agricoltura***

**regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17** “*Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura*”

Il regolamento disciplina la semplificazione e le modalità di esercizio dei controlli sulle aziende agricole, i procedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività agricola per i quali è ammessa la presentazione delle domande tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e la relativa attività istruttoria dei CAA.

In particolare, il regolamento individua i criteri in base ai quali la Giunta regionale con propria deliberazione adotta il "Piano annuale dei controlli in agricoltura". Inoltre, per ogni procedimento di controllo e di verifica, stabilisce che la struttura regionale competente individui gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché il termine – 30 giorni - entro il quale la medesima struttura deve rispondere alle richieste sull'interpretazione della normativa avanzate dalle aziende agricole. In allegato al regolamento sono individuati i procedimenti amministrativi per i quali è ammessa la presentazione della domanda tramite i CAA, con l'indicazione per ciascuno di questi della documentazione richiesta, del termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il quale la domanda si intende accolta, delle modalità con le quali i CAA provvedono all'attività istruttoria. Possono svolgere tale attività solo i CAA, operanti nel territorio, in possesso dei requisiti individuati dalla normativa statale e dall'allegato al regolamento e che presentano una segnalazione di inizio di attività (SCIA) alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. I CAA sulla base di un apposito mandato conferito dai soggetti che esercitano l'attività agricola, presentano all'amministrazione competente le domande direttamente o anche allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello unico per l'edilizia (SUE), nei comuni ove questi sono istituiti. Per quanto attiene al monitoraggio e al controllo, il regolamento prevede che i CAA



trasmettono ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni relative a ciascun procedimento istruito, anche in relazione agli esiti. Tali informazioni e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati da costituire presso la struttura regionale competente la quale svolge, altresì, il controllo sui CAA e sull'attività da questi svolta.

## **1.3 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità – Macrosettore D**

### ***1.3.1 Regolamenti regionali in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata***

**regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 10** “*Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell’articolo 5 della L. R. 1/2008 e dell’art. 4 della L. R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata*”

Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità (ABECOL), unità amministrativa della Regione soggetta alle attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Giunta, preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'interesse anche degli enti locali e di altri enti pubblici regionali. Organo dell’Agenzia è il Direttore nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati dal regolamento e per i quali non sussistono le cause di inconfiribilità dell’incarico indicate, altresì, dal regolamento.

La struttura organizzativa dell’Agenzia è equiparata alla Direzione regionale e negli allegati al regolamento sono definiti l’organigramma delle strutture (allegato A), il personale suddiviso per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali con la relativa dislocazione (allegato B) e la

declaratoria dei compiti delle suddette strutture (allegato C). Inoltre il regolamento detta norme relative alla dirigenza disciplinando, tra l'altro, le funzioni e i compiti del direttore e delle altre figure dirigenziali, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di recesso, revoca e risoluzione degli stessi, le funzioni vicarie, l'attribuzione di incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne. Per l'espletamento della propria attività l'Agenzia si avvale di un Comitato tecnico-scientifico e collabora con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità. Il regolamento, infine, individua le risorse finanziarie dell'Agenzia e rinvia per il sistema contabile ad un apposito regolamento regionale.

# APPENDICE

# ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali del 2013 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
1*	Consiglio	11/04/2013	04/07/2013	85
1	Consiglio	11/04/2013	15/04/2013	5
2	Giunta	23/04/2013	28/04/2013	6
3	Giunta	23/04/2013	28/04/2013	6
4	Giunta	18/06/2013	22/06/2013	5
5	Consiglio	19/07/2013	24/07/2013	6
6	Giunta	16/07/2013	30/07/2013	15
7	Giunta	10/10/2013	23/10/2013	14
8	Consiglio	10/10/2013	13/11/2013	35
9	Giunta	30/09/2013	28/11/2013	29
10	Giunta	21/11/2013	09/12/2013	19
11	Consiglio	13/12/2013	21/12/2013	9
12	Giunta	18/12/2013	21/12/2013	4
13	Giunta	19/12/2013	29/12/2013	11
14	Giunta	19/12/2013	29/12/2013	11

\* legge statutaria

Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2013\*

	DURATA MEDIA ITER (gg.) 2013		PERCENTUALE D'INIZIATIVA 2013
CONSIGLIO	13,75	CONSIGLIO	71,42 %
GIUNTA	12	GIUNTA	28,57 %

\* Nel dato riportato non è compresa la legge statutaria, d'iniziativa consiliare, approvata in 85 giorni, dato che la sua peculiare natura richiede una procedura c.d. "aggravata" (l'art. 123, secondo comma, Cost. prevede, infatti, che lo Statuto e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi")

## ALLEGATO 2

### Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base al tipo di potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
ANNO 2013
L.R. 19 Aprile 2013, n. 1 Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale
L.R. 29 Aprile 2013, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)
L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015
L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione
L.R. 5 Agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)
L.R. 7 Agosto 2013, n. 6 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria
L.R. 15 Novembre 2013, n. 7 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche
L.R. 11 Dicembre 2013, n. 9 Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche
L.R. 30 Dicembre 2013, n. 12 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012
L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13 Legge di stabilità regionale 2014
L.R. 30 Dicembre 2013, n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

ANNO 2013

L. Statutaria 14 Ottobre 2013 n. 1 Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)

L.R. 27 Novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

L.R. 13 Dicembre 2013, n. 10 Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale

L.R. 24 Dicembre 2013, n. 11 Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche



## ALLEGATO 3

### Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Organi della Regione	L. Statutaria 14 Ottobre 2013 n. 1 Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	L.R. 19 Aprile 2013 n. 1 Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”
Personale e amministrazione	L.R. 13 Dicembre 2013 n. 10 Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale
Multimateria	L.R. 28 Giugno 2013 n. 4 Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Commercio, fiere e mercati	L.R. 24 Dicembre 2013 n. 11 Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche
Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	L.R. 11 Dicembre 2013 n. 9 Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche
Turismo (incluso agriturismo e turismo	L.R. 27 Novembre 2013 n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6

rurale, ittiturismo)	agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
<b>SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ESTREMI DELLA LEGGE</b>
Beni e attività culturali	L.R. 7 Agosto 2013 n. 6 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria
Spettacolo	L.R. 15 Novembre 2013 n. 7 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo" e successive modifiche)
Multimateria	L.R. 5 Agosto 2013 n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)

<b>FINANZA REGIONALE</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ESTREMI DELLA LEGGE</b>
Bilancio	<p>L.R. 29 Aprile 2013 n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)</p> <p>L.R. 29 Aprile 2013 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015</p> <p>L.R. 30 Dicembre 2013 n. 12 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012</p> <p>L.R. 30 Dicembre 2013 n. 13 Legge di stabilità regionale 2014</p> <p>L.R. 30 Dicembre 2013 n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016</p>

## ALLEGATO 4

### Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base alla tipologia normativa

LEGGI DI SETTORE ANNO 2013
L.R. 5 Agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA ANNO 2013
L. Statutaria 14 Ottobre 2013 n. 1 Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
L.R. 19 Aprile 2013, n. 1 Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale
L.R. 7 Agosto 2013, n. 6 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria
L.R. 15 Novembre 2013, n. 7 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche
L.R. 27 Novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
L.R. 11 Dicembre 2013, n. 9 Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche
L.R. 24 Dicembre 2013, n. 11 Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche

**LEGGI DI BILANCIO  
ANNO 2013**

L.R. 29 Aprile 2013, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015

L.R. 30 Dicembre 2013, n. 12 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012

L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13 Legge di stabilità regionale 2014

L.R. 30 Dicembre 2013, n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016

**LEGGI ISTITUZIONALI  
ANNO 2013**

L.R. 13 Dicembre 2013, n. 10 Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale

L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

## ALLEGATO 5

### Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2013 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI ANNO 2013
L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015
L.R. 5 Agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)
L.R. 30 Dicembre 2013, n. 12 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012
L.R. 30 Dicembre 2013, n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016

NOVELLE ANNO 2013
L. Statutaria 14 Ottobre 2013, n. 1 Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
L.R. 19 Aprile 2013, n. 1 Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale
L.R. 7 Agosto 2013, n. 6 Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria
L.R. 15 Novembre 2013, n. 7 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche
L.R. 27 Novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
L.R. 11 Dicembre 2013, n. 9 Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche
L.R. 24 Dicembre 2013, n. 11 Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche

MISTE  
ANNO 2013

L.R. 29 Aprile 2013, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25

L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

L.R. 13 Dicembre 2013, n. 10 Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale

L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13 Legge di stabilità regionale 2014

## ALLEGATO 6

### Legge statutaria

LEGGI STATUTARIE	
<i>Legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1</i>	<i>Articoli modificati</i>
Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)	articolo 19, comma 1 articolo 45, comma 1

## ALLEGATO 7

### Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2013 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	<p>R. r. 28 Marzo 2013, n. 2 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>R. r. 10 Aprile 2013, n. 3 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>R. r. 16 Aprile 2013, n. 5 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>R. r. 29 Aprile 2013, n. 6 Regolamento regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>R. r. 23 Maggio 2013, n. 7 Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione</p> <p>R. r. 27 Maggio 2013, n. 8 Modifiche all’Allegato “A” al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>R. r. 13 Giugno 2013, n. 9 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche</p> <p>R. r. 26 Giugno 2013, n. 11 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni</p> <p>R. r. 9 Luglio 2013, n. 13 Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche</p> <p>R. r. 12 Agosto 2013, n. 14 Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei</p>



	servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni R. r. 30 Settembre 2013, n. 16 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni R. r. 11 Dicembre 2013, n. 18 Regolamento regionale concernente: Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni
Organi della Regione	R. r. 26 Giugno 2013, n. 12 Regolamento dei lavori della Giunta Regionale
Altro (per es.: persone giuridiche private, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.)	R. r. 10 Aprile 2013, n. 4 Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e disposizioni transitorie

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Turismo	R. r. 9 Settembre 2013, n. 15 Modifiche del regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del Turismo)
Agricoltura e foreste	R. r. 3 Dicembre 2013, n. 17 Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; beni confiscati alle organizzazioni criminali; etc.)	R. r. 13 Giugno 2013, n. 10 Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

## ALLEGATO 8

### Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2013 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI NEL 2013 E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
<p>Regolamento regionale 28 Marzo 2013 n. 2 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 10 Aprile 2013, n. 3 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 10 Aprile 2013, n. 4 Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e disposizioni transitorie</p> <p>Articolo 1, comma 102, lettera b) della l.r. 13 agosto 2011, n.12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013"</p>
<p>Regolamento regionale 16 Aprile 2013, n. 5 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale" e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 29 Aprile 2013, n. 6 Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 23 Maggio 2013, n. 7 Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di</p>

<p>consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione</p> <p>Articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</p>
<p>Regolamento regionale 27 Maggio 2013, n. 8 Modifiche all'Allegato "A" al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 13 Giugno 2013, n. 9 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 13 Giugno 2013, n. 10 Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata</p> <p>Articolo 5 della l.r. 1 febbraio 2008, n. 1 Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti</p>
<p>Regolamento regionale 26 Giugno 2013, n. 11 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 26 Giugno 2013, n. 12 Regolamento dei lavori della Giunta Regionale</p>
<p>Regolamento regionale 9 Luglio 2013, n. 13 Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 12 Agosto 2013, n. 14 Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della</p>

<p>Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 9 Settembre 2013, n. 15 Modifiche del regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell' Agenzia regionale del Turismo)</p> <p>L.r. 1 febbraio 2008, n. 1 Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti</p>
<p>Regolamento regionale 30 Settembre 2013, n. 16 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>
<p>Regolamento regionale 3 Dicembre 2013, n. 17 Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura</p> <p>Articolo 1, commi 134 e 135 della l.r. 13 agosto 2011 n. 12 "Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del bilancio 2011-2013"</p>
<p>Regolamento regionale 11 Dicembre 2013, n. 18 Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"</p> <p>L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale</p>